



CHE APPROVA IL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO

Art. 107

null

Quando il surrogato sia deceduto prima di giungere sotto le armi; Quando sia giudicato inabile al corpo, giusta il disposto dal precedente articolo 106; Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge; Quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno, a cominciare dal giorno dell'arruolamento.

Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verra' fissato, assumere personalmente il servizio.

Versione in vigore dal 9 settembre 1882 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito
Estremi	Regio decreto 17 agosto 1882, n. 956
Capo	XI — Delle surrogazioni di fratello
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1882

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-nuovo-testo-unico-delle-leggi-sul-reclutamento-dell/art-107-null/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it